Maggio
2024

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
5



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 5
CORTE COSTITUZIONALE 5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 8
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 8
NOTIFICAZIONI 8
ONERE DELLA PROVA 8
CODICE CIVILE 9
FAMIGLIA E MINORI 9
SERVITÙ 10
COMUNIONE E CONDOMINIO 10
USUCAPIONE 11
CONTRATTI BANCARI 12
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 13
RESPONSABILITÀ DA INADEMPIMENTO 14
DANNO NON PATRIMONIALE 15
DANNO DA COSE IN CUSTODIA 15
DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE 16
RESPONSABILITÀ CIVILE 17
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 17
SOCIETÀ E IMPRESA 18
IMMIGRAZIONE 18

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 19
SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 19
FOCUS: L'ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO CIVILE - SECONDA PARTE 20

NORMATIVA

Legge 29 aprile 2024, n. 56

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 30-04-2024)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. sentenza n. 66 del 22/02/2024 - deposito 22/04/2024

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Ne consegue che il competente ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione del passaggio in giudicato di detta sentenza di rettificazione con dichiarazione del giudice di sospensione limitatamente agli effetti dello scioglimento del vincolo, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione e sino al decorso del termine di centottanta giorni, procederà alla relativa annotazione. Va, dunque, dichiarata altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 70-*octies*, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 12449 del 26/03/2024 – deposito 07/05/2024

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. – hanno affermato il seguente principio: Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (*ex* art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 11399 del 30/01/2024 – deposito 29/04/2024

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su una questione che ha formato oggetto di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna– hanno affermato i seguenti principi:
«Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363 bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgano anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa» (evidenziando, peraltro, che la citata norma, nel disporre la sospensione del procedimento con l'ordinanza di rimessione, prevede che sia «salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale»);
«In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 11574 – deposito 30/04/2024

In materia di edilizia residenziale popolare ed agevolata, ai sensi dell' art. 35 della legge n. 865 del 1971, la clausola di determinazione convenzionale del prezzo di cessione del diritto di superficie, prevista nel contratto preliminare tra il costruttore promittente venditore e il promissario acquirente, deve essere ritenuta nulla soltanto quando ecceda rispetto al prezzo stabilito nelle presupposta convenzione tra lo stesso costruttore e l'ente territoriale e non quando - come avvenuto nel caso di specie - il prezzo contrattuale sia inferiore a quello stabilito nella stessa convenzione. Da ciò consegue che - con riferimento alla causa dedotta in giudizio - il trasferimento del diritto immobiliare in favore del promissario acquirente, da disporsi mediante pronuncia da adottarsi ai sensi dell'art. 2932 c.c., deve essere subordinato al solo pagamento del residuo differenziale tra l'importo indicato in contratto e quello già corrisposto, risultando, peraltro, incontroverso (siccome documentato ed accertato) che con dichiarazione allegata al contratto preliminare il costruttore aveva precisato che il prezzo contrattuale sarebbe rimasto fisso e non soggetto, quindi, ad alcuna maggiorazione.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 11102 – deposito 24/04/2024

Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 10109 – deposito 23/04/2024

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è perciò da escludersi non solo

ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 10505 – deposito 18/04/2024

La Corte di Cassazione ha stabilito che non sono valide le multe per eccesso di velocità se l'apparecchio di rilevazione non è "omologato" ma solo "approvato". L'omologazione consiste in una procedura che- pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 10394 – deposito 17/04/2024

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest'ultimo, risultando irrilevante pure la circostanza che l'area di circolazione non risulti ordinariamente adibita a transito veicolare, purché l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, ciò che accade allorché il danno sia determinato dal movimento del veicolo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 10376 – deposito 17/04/2024

Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati - purché in presenza di specifica domanda - gli interessi c.d. "compensativi", con decorrenza dal momento dell'illecito.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 9934 – deposito 12/04/2024

La violazione del dovere di fedeltà è sanzionabile civilmente se e nella misura in cui, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 168/2024 - deposito 22/03/2024

In tema di costituzione da parte del procuratore in modalità telematica, nel caso in cui l'appellante depositi la prova della notifica dalla quale si evince che è stato notificato un atto di appello completamente diverso da quello depositato ed avente, quindi, ad oggetto una sentenza diversa da quella impugnata, non è consentito assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. Nella fattispecie, la parte ha impugnato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione avverso al d.i. con il quale era stato ingiunto di pagare alla Banca una somma in virtù di garanzia fideiussoria. La Corte, poiché l'appellata non si era costituita, nel verificare la regolarità della notifica prima di dichiararne la contumacia, ha rilevato d'ufficio l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e ha dichiarato inammissibile il gravame.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 287/2024 - deposito 30/04/2024

In tema di risarcimento del danno da perdita di "chance" - quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un determinato bene, suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica - il creditore ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Pertanto, qualora venga lamentata la perdita di "chance" lavorative future, asseritamente subite da un infortunato in un sinistro stradale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l'accesso a determinate occasioni tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori introiti.

Corte d'Appello, sentenza n. 285/2024 - deposito 29/04/2024

E' onere del reclamante provare in giudizio la non assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione giudiziale per mancanza del possesso congiunto dei requisiti dimensionali *ex* art. 1 L.F, nel triennio antecedente l'istanza e provare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni nell'ottica della regolare attività d'impresa.
Nel caso di specie l'inattendibilità dei bilanci e delle scritture contabili si va ad aggiungere all'impotenza strutturale dell'impresa (non in fase liquidatoria) ad operare proficuamente sul mercato attraverso il regolare adempimento delle proprie obbligazioni ed alla insussistenza di risorse patrimoniali prontamente liquidabili per far fronte ai cospicui debiti.

Corte d'Appello, sentenza n. 266/2024 - deposito 22/04/2024

In caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, infatti, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo non identificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo. Non può invocarsi la responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in caso di incidente occasionato da un mezzo non soggetto ad obbligo assicurativo (nel caso di specie, una bicicletta).

Corte d'Appello, sentenza n. 244/2024 - deposito 15/04/2024

Su colui che agisce in giudizio per invocare la responsabilità del professionista per inadempimento contrattuale, grava l'onere di provare specificatamente l'incarico professionale conferito.
Nella specie, non risulta agli atti che il commercialista sia stato incaricato di compilare e trasmettere il Modello Unico anno 2004 – adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale - la cui presentazione all'Agenzia delle Entrate è stata omessa, pertanto la pretesa negligenza ed imperizia del professionista non è provata.

Corte d'Appello, sentenza n. 220/2024 - deposito 04/04/2024

Affinché sia provata l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, è necessario che colui che intende farlo valere fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di un altro soggetto. Pertanto, un lavoratore che si occupi di tutti gli aspetti economico finanziari di una società, operando con delega senza limiti sul conto corrente della stessa, e prendendo le necessarie decisioni in maniera autonoma, non può qualificarsi come mero lavoratore dipendente, essendo piuttosto un amministratore di fatto, a meno che non provi di aver operato sempre sotto direzione e vigilanza del datore di lavoro.

CODICE CIVILE

FAMIGLIA E MINORI

Corte d'Appello, sentenza n. 4/2024 - deposito 30/04/2024

L'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'"*extrema ratio*", cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.
Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due minori, in considerazione delle irreversibili e gravi incapacità del genitore, immutate nel tempo. Manca in atti prova di idoneità ad un recupero sia pure parziale e tardivo del rapporto genitoriale.

SERVITÙ

Corte d'Appello, sentenza n. 284/2024 - deposito 29/04/2024

Attesa l'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati che, come noto, si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la specificazione del modo di acquisto del diritto a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la *causa petendi*, mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere, ma è necessaria solo ai fini della prova.

Ne consegue che qualora sia stata proposta in un precedente giudizio una domanda di accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio sulla base di un determinato fatto costitutivo e questa venga rigettata per ragioni inerenti il fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto trattandosi dello stesso *petitum* ed essendo indifferente la *causa petendi*.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dalla parte che aveva chiesto dichiararsi l'esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sul fondo di proprietà dell'appellata.

I Giudici di Appello rilevavano che l'appellante aveva proposto in un precedente giudizio una domanda di accertamento dell'esistenza del medesimo diritto di servitù di passaggio deducendone (in quel caso) l'acquisto per usucapione e questa era stata rigettata, con sentenza passata in giudicato, per mancanza di prova in ordine al dedotto fatto costitutivo.

Tale pronuncia precludeva la riproposizione della nuova azione fondata sulla base di un diverso titolo di acquisto del medesimo diritto di servitù atteso il giudicato sostanziale formatosi sul suo rigetto in ragione di detto accertamento negativo.

COMUNIONE E CONDOMINIO

Corte d'Appello, sentenza n. 279/2024 - deposito 29/04/2024

In tema di condominio la delibera assembleare è invalida quando risulta dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare. L'invalidità della delibera discende non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione. Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell'edificio.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dal condominio avverso la decisione del Tribunale che aveva annullato la delibera assembleare assunta con il voto determinante di uno dei partecipanti in conflitto con l'interesse istituzionale del condominio.

I Giudici di Appello osservavano come nel caso in esame l'interesse personale (rectius extracondominiale) del condomino era dimostrato dall'offerta avanzata dal singolo partecipante (proprietario di un supermercato posto a piano terra dell'edificio condominiale) di accollarsi l'intero costo di ristrutturazione delle facciate dell'edificio condominiale, solo nel caso in cui fosse concessa dal condominio l'autorizzazione alle modifiche delle facciate e degli ingressi, come richieste.

La Corte rilevava che modifiche richieste apparivano potenzialmente dannose dell'interesse istituzionale del condominio sia in termini di incremento del traffico pedonale sull'area condominiale, sia in termini di maggior inquinamento acustico/ambientale, sia in termini di minor godimento dell'area comune.

USUCAPIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 230/2024 - deposito 05/04/2024

Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio è necessaria l'esistenza oggettiva di una situazione di fatto che rilevi di per sé l'assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere visibili permanenti inequivocabilmente strumentali al suo servizio e tali da rilevare per la loro struttura e funzionalità l'esistenza di un peso.
Dette opere, permanenti e visibili possono essere artificiali o naturali, comprensive non soltanto di costruzioni o manufatti realizzati dall'uomo, ma di qualsiasi segno visibile (come, ad esempio, sentieri formatesi per il continuo calpestio) dovuto all'azione umana purché sia oggettivamente ed inequivocabilmente strumentale all'servizio della servitù.
Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dai proprietari del fondo (servente) avverso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato i proprietari del fondo (dominante) con esso confinante titolari del diritto di passaggio pedonale e con mezzi meccanici sulla porzione di terreno di loro proprietà.
I Giudici di Appello osservavano che l'apparenza della servitù trovava conferma nella presenza di segni visibili lungo tutto il percorso che dalla pubblica via attraversava la proprietà degli appellanti e terminava nella porzione di terreno di proprietà degli appellati, segni che risultavano essersi formati per il continuo attraversamento della rata di terreno con mezzi meccanici.

Corte d'Appello, sentenza n. 145/2024 - deposito 14/03/2024

In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso "*ad usucapionem*", e non anche, invece conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "*res*" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto da tre dei quattro comproprietari di un'area comune per i quali il possesso esclusivo da parte dei medesimi di un manufatto insistente sulla predetta area ne aveva determinato l'acquisto per usucapione ai danni dell'altro comproprietario.
I Giudici di Appello rilevavano che il godimento esclusivo dell'opera solo da alcuni dei comproprietari non si configurava come elemento di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda di acquisto del bene per usucapione, in assenza di atti o comportamenti riconducibili ai medesimi, il cui compimento aveva determinato l'impossibilità assoluta per l'altro comproprietario di proseguire un rapporto diretto con il bene oggetto di comproprietà tra le parti, tale da denotare inequivocabilmente l'intenzione di possedere tale bene in maniera esclusiva.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 175/2024 - deposito 25/03/2024

Per i contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 è necessario un nuovo accordo circa la capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi, non essendo all'uopo sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da parte della banca, dell'adeguamento alla delibera CICR. Stante la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alla delibera CICR e ciò in ragione del fatto che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi all'assenza di capitalizzazione, per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente (cfr. Cass. civ., sent. n.9140/20). Nella fattispecie l'appellante impugnava la sentenza di primo grado laddove il Giudicante aveva ritenuto che la questione della capitalizzazione trimestrale fosse stata assorbita dal mancato riconoscimento degli interessi. I Giudici di appello, accertato il carattere usurario degli interessi stante la sottoscrizione di contratti con tassi oltre la soglia usura, ritenevano che questi non potessero di conseguenza essere capitalizzati e che non potesse rilevare in contrario il fatto che l'appellante aveva adeguato i contratti in oggetto alle condizioni previste dalla delibera CICR 9 febbraio 2000, confermando la sentenza di primo grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 175/2024 - deposito 25/03/2024

Il c.d. fido di fatto, quale sconfinamento non autorizzato, è configurabile anche *per facta concludentia*. Nella fattispecie l'appellante lamentava la decisione del primo Giudice laddove aveva ritenuto sussistente, per il biennio 2000/2002, un c.d. fido di fatto. I Giudici di appello aderivano anzitutto alla tesi secondo la quale l'esistenza del contratto di apertura di credito non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, anche tenuto conto che le nullità in materia bancaria sono nullità 'di protezione' e possono essere fatte valere solo dal cliente ex art. 127, co. 2, TUB (cfr. Cass. civ., ord. n.19844/22), rilevando altresì che, dal punto di vista sistematico, tale tesi costituisce applicazione del principio generale dell'affidamento; ritenevano poi che, nella specie, era stato concesso il c.d. fido di fatto, considerata la sussistenza di alcuni degli elementi sintomatici per la sua configurabilità, quali la stabilità dell'esposizione debitoria, l'entità del saldo debitore tendenzialmente costante e la protratta assenza di richieste di rientro da parte della banca, confermando la sentenza di primo grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 175/2024 - deposito 25/03/2024

Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito.

Nella giurisprudenza di legittimità è oggi maggioritaria la tesi secondo la quale ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente

effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto (cfr. Cass. civ., ord. n.7721/23).
Nel caso di specie, gli odierni appellati, dedotta l'illegittima applicazione degli interessi ultra-legali, degli interessi anatocistici e di altre spese, tra cui la C.M.S., proponevano contestualmente appello incidentale con cui hanno lamentato l'errato accertamento delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione, chiedendo all'uopo un supplemento di perizia affinché l'accertamento delle rimesse solutorie prescritte fosse eseguito sul saldo rettificato e non sul saldo banca, come avvenuto in primo grado. I Giudici di appello, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione ed alla luce dell'integrazione peritale, accertavano in favore del correntista, stante l'assenza di rimesse solutorie prescritte, un diverso saldo positivo del conto corrente ordinario, riformando la sentenza di primo grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 159/2024 - deposito 19/03/2024

Nelle operazioni di cessione in blocco dei crediti, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, la cessionaria che interviene in giudizio *ex* art. 111 c.p.c. affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, deve dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione e, in tal modo, fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Tale onere risulta soddisfatto dalla produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione.
Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dalla cessionaria del credito, intervenuta nel giudizio di primo grado *ex* art. 111 c.p.c., avverso la pronuncia con cui il Tribunale aveva condannato il debitore ceduto al pagamento del credito in favore della cedente, titolare originaria del credito ceduto, anziché nei confronti della cessionaria.
Nella fattispecie i Giudici di Appello ritenevano raggiunta la prova in ordine alla titolarità del credito ceduto in capo alla intervenuta cessionaria attraverso la produzione da parte di quest'ultima dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione che, al suo interno, conteneva il rinvio alla pagina web dove erano resi disponibili, tramite allegazione di un elenco, i riferimenti indicativi dei singoli crediti ceduti.

Corte d'Appello, sentenza n. 26/2024 - deposito 15/01/2024

Alla luce dell'orientamento di cui alla Sentenza delle Sez. Unite n. 33719/2022, seguita da Cass. n. 6907/2023 e n. 7949/2023, in tema di mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità *ex* art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituendo esso elemento essenziale del contenuto del contratto ma elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale fissato dall'autorità di vigilanza, non è idoneo ad invalidare il contratto di mutuo e la connessa ipoteca, rimanendo la questione delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito rilevante sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza medesima.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 180/2024 - deposito 26/03/2024

Ai fini della determinazione del costo totale del credito (TAEG) è esclusa la polizza assicurativa facoltativa stipulata a garanzia della sua copertura se la sottoscrizione della stessa non è un requisito per ottenere il prestito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame della mutuataria secondo cui la stipula della polizza assicurativa, sottoscritta contestualmente al prestito ed a garanzia della sua copertura, ancorché formalmente indicata in contratto come facoltativa, andava inclusa nel calcolo del TAEG in quanto la sua sottoscrizione era stata posta dalla Banca come obbligatoria ai fini dell'erogazione del finanziamento.
I Giudici di Appello rilevavano che la qualificazione della polizza assicurativa come facoltativa non era di per sé risolutiva. Valore dirimente, confermativo del predetto dato formale assumeva, però, la prevista facoltà di recesso *ad nutum* dal contratto di assicurazione entro trenta giorni dalla stipulazione, con diritto alla restituzione del premio pagato al netto della quota afferente il periodo già trascorso, senza conseguenze in ordine al prestito concesso, che continuava ad essere regolato alle stesse condizioni per le quali era stato concluso, vuoi nel caso in cui il credito della banca era coperto da assicurazione, vuoi nel caso contrario.
Tale previsione contrattuale confermava, dunque, la facoltatività dell'assicurazione e, quindi, la sua esclusione dal costo complessivo del credito.

RESPONSABILITÀ DA INADEMPIMENTO

Corte d'Appello, sentenza n. 276/2024 - deposito 29/04/2024

Il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. L'erroneità della scelta del titolo autorizzatorio e la difformità del progetto alla normativa urbanistica non costituiscono di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto. Pertanto, sussiste la responsabilità del progettista per l'attività professionale espletata nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato. Il contratto di prestazione d'opera intellettuale in base al quale sia stato progettato un edificio in tutto o in parte non conforme alla vigente disciplina edilizia, non è di per sé nullo per contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico, e neanche per impossibilità dell'oggetto, essendo la prestazione a cui è contrattualmente vincolato il progettista eseguibile anche dal punto di vista giuridico. Poiché il professionista che si obbliga alla redazione di un progetto edilizio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel porre in essere tutte le attività finalizzate ad ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell'opera che ne costituisce oggetto, ivi compresa la presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia, il mancato rispetto di tale canone può determinare la responsabilità per inadempimento del progettista . (Nel caso di specie, la Corte ha accertato la solidale responsabilità da inadempimento del progettista e direttore dei lavori nonché dell'architetto collaudatore statico in ragione delle accertate gravi difformità della costruzione rispetto al titolo autorizzatorio).

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 235/2024 - deposito 09/04/2024

Anche nei confronti della persona giuridica, ed in generale dell'ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla costituzione, come il diritto all'immagine commerciale e al buon nome, tuttavia, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, il danno non patrimoniale non può mai ritenersi *in re ipsa*, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca.

Nello specifico la Corte di Appello ha rigettato il gravame dalla società che aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito in conseguenza della illegittima segnalazione da parte dell'istituto di credito alla Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo del suo fideiussore.

I Giudici di appello rilevavano che non risultava provato che in conseguenza dell'illegittimo operato della banca erano causalmente dipese conseguenze pregiudizievoli nella sfera del buon nome della società, affermando che il lamentato danno non sussiste di per sé quale conseguenza stessa dell'illegittima segnalazione, ma richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n. 246/2023 - deposito 15/04/2024

La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la *res* e del nesso di causalità materiale che avvince la *res* all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima. Tale presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la *res* in custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Qualora siffatto onere sia assolto dal danneggiato, l'art 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato.

Corte d'Appello, sentenza n. 373/2023 - deposito 25/05/2023

In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, trattandosi di responsabilità oggettiva, il criterio di imputazione della responsabilità è la custodia della cosa e il nesso di causalità materiale tra la stessa ed i danni da essa prodotti è interrotto solo dal caso fortuito, la cui prova incombe sul custode chiamato a risponderne; tale prova può essere rinvenuta anche nella condotta del danneggiato, ove risulti che quest'ultimo abbia tenuto un comportamento talmente anomalo, negligente ed imprevedibile da innescare un autonomo decorso causale che ha portato alla verificazione del danno. Nella fattispecie, era stata impugnata dall'ente pubblico la decisione del giudice di prime cure che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ritenendo che la parte attrice non avesse fornito la prova dell'avvallamento stradale su cui la danneggiata si era imbattuta. La Corte ha confermato sul punto la sentenza di primo grado, rilevando che l'attrice avesse provato la dinamica dei

fatti ed il luogo esatto in cui si era verificata la caduta, producendo le foto dello stato dei luoghi, dalle quali si riusciva a percepire anche la profondità della buca, ed in quanto tale ricostruzione coincideva con quella emersa dalle dichiarazioni testimoniali.

DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

Corte d'Appello, sentenza n. 243/2024 - deposito 15/04/2024

L'azione diretta *ex* art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del proprio vettore, in base alla quale i danni subiti vengono risarciti a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, è limitata dalla ricorrenza del caso fortuito che, tuttavia, non può essere integrato dalla condotta colposa di uno dei conducenti. Invero, in ipotesi di azione diretta del terzo danneggiato, dovendosi prescindere da qualsiasi accertamento in merito alla responsabilità del sinistro, il caso fortuito deve necessariamente riguardare un fattore esterno alla circolazione dei veicoli. Ne consegue, dunque, l'impossibilità per il vettore o il suo assicuratore di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità esclusiva di un altro conducente (nel caso di specie la Corte, in applicazione di tale principio, ha riformato la sentenza emessa Tribunale che aveva fondato il rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice *ex* art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 sulla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista rispetto al vettore, e, per l'effetto, ha condannato l'assicurazione del vettore a risarcire i danni subiti dall'appellante quale terza trasportata nel sinistro di causa, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, da accertarsi però in altro e separato giudizio, in contradditorio con l'interessato).

Corte d'Appello, sentenza n. 206/2024 - deposito 03/04/2024

L'efficacia causale assorbente della condotta di uno dei conducenti nella determinazione del danno determina il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, cc. La presunzione di concorrente responsabilità *ex* art. 2054, comma 2, cc, non opera laddove sia accertata la colpa esclusiva di uno dei due conducenti e la regolare condotta di guida dell'altro (cfr. Cass. civ., ord. n. 8311/2023). Nella fattispecie l'appellante impugnava la sentenza di primo grado laddove il Giudicante non aveva attribuito la responsabilità nella verificazione del sinistro in oggetto alla colpa prevalente e/o concorrente dell'altro conducente. I Giudici di Appello, accertato che soltanto l'appellante aveva violato le norme del C.d.S., procedendo ad una velocità di molto superiore a quella consentita, ritenevano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la responsabilità dell'appellante fosse esclusiva data l'incidenza causale esclusiva della violazione amministrativa da lui posta in essere nella determinazione dell'evento dannoso, confermando la sentenza di primo grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 30/2024 - deposito 18/01/2024

L'art. 2054, comma 4, c.c. statuisce la responsabilità del conducente e del proprietario, ovvero, in vece di quest'ultimo, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio, di un veicolo per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione e ciò anche se non sia seriamente ipotizzabile, di regola, un coinvolgimento colpevole di detti soggetti nel processo di progettazione e realizzazione del veicolo. La mancata previsione di qualsivoglia prova liberatoria ha indotto ad ipotizzare una eccezionale fattispecie di responsabilità

oggettiva, caratterizzata dalla totale irrilevanza di una condotta colpevole, che pertanto poteva essere vinta solo nel caso in cui i soggetti indicati avessero provato che il danno era dipeso da causa diversa e a loro non imputabile. Da ciò consegue che è onere del danneggiato provare il danno e il vizio di costruzione o di manutenzione oltre che il nesso causale tra i due elementi, mentre grava sul danneggiante la prova del caso fortuito.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Corte d'Appello, sentenza n. 247/2024 - deposito 15/04/2024

Gli enti proprietari delle strade e per essi i concessionari provvedono alla "manutenzione, gestione e pulizia" delle stesse e delle loro pertinenze "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione" (art. 14 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il veicolo che ingombra la strada, a seguito di incidente, va pertanto rimosso.
Se il veicolo viene reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano su quest'ultimo. Diversamente tali compiti spettano all'ente proprietario o al concessionario della strada.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 229/2024 - deposito 05/04/2024

I requisiti dimensionali dell'impresa minima precludono l'accesso alla liquidazione giudiziale.
E' onere del reclamante provare in giudizio la non assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione giudiziale per mancanza del possesso congiunto dei requisiti dimensionali *ex* art. 1 L.F, nel triennio antecedente l'istanza.

Corte d'Appello, sentenza n. 179/2024 - deposito 26/03/2024

La procedura di concordato preventivo che ha visto l'emissione del provvedimento di omologa deve ritenersi definita e non pendente.
In relazione all'interpretazione dell'art. 390 CCII, il termine "pendenti" utilizzato nella norma in esame si riconnette al protrarsi di una procedura giudiziale, procedura giudiziale che, quanto al concordato preventivo, si conclude con il provvedimento con cui venga accolta o rigettata la relativa istanza di omologa, con la conseguenza che tutte le questioni che attengono all'esecuzione del concordato danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. civ. n. 16598/2008).
Nella fattispecie il reclamante contestava l'applicazione, da parte del Tribunale, della nuova normativa di cui al CCII, osservando che non era stata correttamente applicata la disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 390, comma 2, CCII. I Giudici di appello, posto che la procedura di concordato in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di omologa – prima mediante decreto *ex* art. 118 R.D. n. 267/42 e oggi con sentenza ex art. 113 CCII – debba ritenersi definita e posto che, nel caso di specie, la procedura di concordato non era più pendente nel momento in cui il reclamato ne aveva richiesto la risoluzione stante l'intervenuta omologa, confermavano la sentenza di primo grado che aveva applicato la nuova disciplina di cui all'art. 119, comma 7, CCII.

Corte d'Appello, sentenza n. 176/2024 - deposito 26/03/2024

L'inattendibilità delle scritture contabili legittima l'assoggettamento dell'impresa alla procedura di liquidazione giudiziale.
L'occultamento di rilevanti passività nei bilanci d'esercizio e nelle scritture contabili inficia irrevocabilmente l'attendibilità degli stessi, non rilevando allegazioni non contabilizzate volte a (parzialmente nel caso di specie) rideterminare la debitoria rilevata dalla Curatela.
Ne consegue l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale.

SOCIETÀ E IMPRESA

Corte d'Appello, sentenza n. 254/2024 - deposito 16/04/2024

All'amministratore convenuto in azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. compete unicamente azione di regresso diretta ad accertare la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno degli amministratori corresponsabili e ad ottenere contestuale condanna al pagamento di quanto anticipatamente corrisposto in qualità di condebitore solidale, da esperirsi nel medesimo ovvero in successivo giudizio, mentre non gli compete alcuna azione che ampli il novero dei soggetti passivi della domanda attorea.

IMMIGRAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 233/2024 - deposito 09/04/2024

In tema di immigrazione, allorché lo straniero domandi il permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, e dunque si verifichi la condizione di inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso, costituita dalla pericolosità sociale, desunta unicamente dal parametro normativo costituito dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13, comma 1, del menzionato d.lgs., può dirsi integrata nel caso in cui lo straniero abbia commesso reati gravi e non comuni, che dunque appaiano indicatori di un peculiare profilo di pericolosità (nella fattispecie, la Corte ha confermato il rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari *ex* art. 30 co. 6 d.lgs. 286/1998, disposto dal Tribunale, valorizzando, tra gli altri elementi, la circostanza che lo straniero aveva commesso gravi e non comuni reati contro la libertà sessuale, proprio per il carattere particolarmente disdicevole di questa tipologia di reati).

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Corte d'Appello, sentenza n. 43/2024 - deposito 12/03/2024

L'art. 37 del D.L. n. 18/2020 – come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, integrato dall'art. 11, comma 9 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183/2020 (cosiddetto «milleproroghe»), ha disposto la sospensione dei *«termini di prescrizione»* delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria per un periodo complessivo pari 311 giorni (ovvero dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, giorni iniziali compresi).
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato *«termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione»*, al primo comma, ha, invece, disposto la sospensione dei *«termini di versamento»* delle entrate *«tributarie e non tributarie»*, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi d'addebito emessi dall'INPS, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, per un periodo complessivo pari a 542 giorni.
Le due norme introdotte dal D.L. 18/2020 avevano finalità differenti.
L'art. 68 disponeva la sospensione dei termini di versamento delle somme incorporate in cartelle o avvisi d'addebito, per i quali la scadenza naturale ricadeva entro l'intervallo temporale indicato dalla norma. Pertanto, quella sospensione non può essere applicata ai crediti portati da cartelle di pagamento o avvisi d'addebito i cui termini di versamento fossero scaduti prima dell'8 marzo 2020.
L'art. 37, invece, disponeva la sospensione del termine di prescrizione dei contributi, già oggetto di cartelle esattoriali o avvisi d'addebito i cui termini di pagamento fossero già spirati.
Pertanto, nel caso in cui la parte eccepisca la prescrizione di contributi incorporati in siffatti titoli, dev'essere applicato l'art. 37, con la conseguenza che il termine di prescrizione rimane sospeso per il periodo complessivo di 311 giorni.
(La Corte, nel caso di specie, ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia dell'Entrate -Riscossione con il quale l'ente sosteneva che l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, D.lgs. 159/15, prevedesse la sospensione dei termini di pagamento di tutti i crediti che alla data dell'8 marzo 2020 risultavano ancora dovuti in ragione di cartelle esattoriali e avvisi di addebito notificati prima di quella data, anche se i relativi termini di pagamento fossero scaduti, con conseguente sospensione, per il medesimo periodo, dei termini di prescrizione. La Corte, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato che gl'importi richiesti con l'intimazione di pagamento costituivano crediti dell'INPS e dell'INAIL, originariamente incorporati in quattro avvisi d'addebito e in una cartella esattoriale, i cui termini di versamento, essendo spirati ben prima dell'8 marzo 2020, non potevano essere oggetto della sospensione di cinquecentoquarantadue giorni disposta dall'art. 68. Erano rimasti, invece, sospesi i termini di prescrizione di quei crediti, per il periodo complessivo di trecentoundici giorni risultante dagli art. 37, secondo comma del D.L. n. 18/2020 e 11, nono comma del D.L. n. 180/2020.
La Corte ha, infatti, precisato che la norma di cui all'art. 12 del D.L. n. 159/2015, richiamata dall'art. 68, la quale prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportino, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione, è destinata a operare a condizione che sia applicabile la sospensione del termine di versamento e cioè quando questo non sia già scaduto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.)

FOCUS: L'ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO CIVILE - SECONDA PARTE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto l'onere della prova nel processo civile, in particolare in materia di responsabilità medica l'onere della prova in ordine alla corretta tenuta della documentazione clinica, l'onere della prova nei contratti di prestazione di opera intellettuale, l'onere della prova in ordine all'accertamento dell'*eventus damni* nella azione revocatoria, l'accertamento probatorio demandato al giudice nei caso di fatti non contestati, l'onere della prova nell' azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, l'onere della prova in caso di sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti; l'onere di allegazione e di prova nei casi di perdita della capacità lavorativa specifica, l'onere della prova in capo alla struttura sanitaria per i danni derivanti dall'esercizio dell' attività medica svolta dai medici della struttura ospedaliera nonché l'onere della prova che grava sulla struttura sanitaria la quale agisca in regresso verso l'operatore medico, i limiti e i poteri del CTU al fine di rispondere ai quesiti richiestigli in rapporto all'onere della prova spettante alle parti; l'onere della prova gravante sul danneggiato che chieda il risarcimento del danno mediante l'impiego del Fondo di garanzia, l'onere della prova in capo all'agente in caso di sanzioni amministrative al fine di escludere la propria condotta colposa; l'onere della prova gravante sul medico in ordine alla corretta tenuta della cartella clinica, l' azione e l'allegazione delle conseguenze dal danno da parte dell'attore nei casi di condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale; l'onere della prova della parte che agisce per la ripetizione dell'indebito nei casi di contratto di apertura di credito ed infine l'onere della prova in capo all'acquirente in caso di difetto di conformità dei prodotti acquistati;

In tema di **responsabilità medica in ordine all'onere della prova in ordine alla corretta ed esaustiva tenuta della cartella clinica** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 240, Ud. 9 marzo 2023, Dep. 3 aprile 2023 secondo cui non può gravare sul paziente l'esaustiva tenuta della cartella clinica che in forza del principio di vicinanza della prova grava sulla struttura ospedaliera; così come si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 53, Ud. 9 gennaio 2023, Dep. 23 gennaio 2023 la quale ha affermato che grava sul medico la corretta tenuta della documentazione clinica riferibile al paziente e di conseguenza è costui che ha l'obbligo di assolvere l'onere della prova circa il comportamento diligente, prudente e perito del personale sanitario al fine di evitare l'evento dannoso;

Con riguardo **all'onere della prova nei contratti di prestazione d'opera intellettuale** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, 5 aprile 2023, n. 251, Ud. 23 marzo 2023, Dep. 5 aprile 2023 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico con riguardo al contratto di prestazione d'opera intellettuale deve essere fornita dall'attore che dà avvio al procedimento;

Con riferimento **all'onere della prova in tema di azione revocatoria** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 264, Ud. 30 marzo 2023, Dep. 7 aprile 2023 secondo cui l'accertamento dell'*eventus damni* richiede la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto

impugnato in termini di una possibile infruttuosità di una futura azione esecutiva sui beni del debitore; nonché si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 442, Ud. 21 aprile 2022, Dep. 21 luglio 2022 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che nella azione revocatoria ordinaria grava sul creditore l'onere di provare che il terzo sia effettivamente consapevole del fatto che attraverso l'atto il debitore abbia diminuito la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni creditorie;

Per quanto attiene **all'accertamento probatorio demandato al giudice nei casi di fatti non contestati** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 266, Ud. 4 aprile 2023, Dep. 7 aprile 2023 secondo cui in relazione ai fatti non contestati, secondo quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., si determina un effetto vincolante per il giudice che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti stessi;

Per quanto riguarda **l'onere della prova nella azione di risarcimento del danno cagionato da animali** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 270, Ud. 23 maggio 2022, Dep. 13 maggio 2022 secondo cui incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro da cui emerga l'adozione di ogni opportuna cautela nella condotta di guida;

In merito **all'onere della prova nelle ipotesi di sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 274, Ud. 24 maggio 2022, Dep. 7 giugno 2022 , in cui i Giudici di Appello hanno affermato che nei casi di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia spetta ai destinatari del provvedimento dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla disciplina di settore;

In riferimento all'**onere della prova con riguardo alle ipotesi di perdita della capacità lavorativa specifica** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 301, Ud. 9 marzo 2023, Dep. 4 aprile 2023 secondo cui grava sulla parte danneggiata l'onere di allegare e provare i danni da perdita della capacità lavorativa specifica;

In materia di **onere della prova in capo alla struttura sanitaria per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività medica** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 389, Ud. 16 giugno 2022, Dep. 25 luglio 2022 in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato la struttura sanitaria è esonerata da responsabilità per i danni derivanti dall'esercizio della attività medica qualora dimostri che la causazione del danno sia ascrivibile in via esclusiva all'operatore sanitario; così come con riguardo all'onere della prova che grava sulla struttura sanitaria che agisca in regresso verso l'operatore medico si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 476, Ud. 15 giugno 2023, Dep. 11 luglio 2023 secondo cui grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell'operatore medico;

Con riguardo ai **limiti e ai poteri del CTU al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,** con la sentenza Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 439, Ud. 08 giugno 2023, Dep. 13 giugno 2023 la Corte d'Appello ha precisato che il CTU nei limiti dell'indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli a condizione che essi non siano diretti a provare fatti principiali dedotti dalle parti;

In riferimento **all'onere della prova gravante sul danneggiato che chieda il risarcimento del danno mediante l'impiego del Fondo di garanzia di cui all'art. 283 del Codice delle assicurazioni** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 5, Ud. 15 dicembre 2022, Dep. 3 gennaio 2023 secondo cui grava sul danneggiato che chiede il risarcimento del danno provare che il sinistro di cui è rimasto vittima è stato cagionato da un veicolo non identificato;

In merito **all'onere della prova nelle ipotesi di sanzioni amministrative** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. civile, sent. n. 530/2023, Ud. 25 luglio 2023, Dep. 31 luglio 2023 in cui la Corte di Appello ha evidenziato che in tema di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 68/81 che sancisce la necessaria coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa e che postula una presunzione di colpa in ordine al comportamento vietato a carico di colui che lo abbia posto in essere, grava sull'agente l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa**;**

Con riferimento all' **onere della prova gravante sull'attore nei casi di condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 534, Ud. 29 giugno 2023, Dep. 1° agosto 2023 secondo cui l'attore nei casi di condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale deve non solo azionare l'azione di condanna generica al risarcimento del danno ma deve anche allegare e provare le sofferenze morali conseguenti alla commissione del reato;

Con riguardo ai contratti bancari e all'**onere della prova gravante su chi agisce per ottenere la ripetizione dell'indebito** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 560, Ud. 19 ottobre 2022, Dep. 25 ottobre 2022 in cui i Giudici d'Appello hanno stabilito che è onere della parte che agisce per ottenere la ripetizione dell'indebito produrre il contratto di apertura di credito ove è stato pattuito il pagamento di interessi usurari e anatocistici; cui non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto dall'azione di rivendicazione la comproprietà dell'immobile per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c.

Infine, con riguardo al **contratto di vendita di beni di consumo** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 595, Ud. 26 ottobre 2022, Dep. 9 novembre 2022 secondo cui spetta all'acquirente in caso di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, dimostrare che il vizio esisteva già da tale momento.